

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
494/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO
DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (di seguito: decreto legislativo 249/12);
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (*spending review*);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 163/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 163/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 280/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 401/2017/R/eel);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) del 21 febbraio 2017 (prot. Autorità 7086 del 22 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2017) con la quale AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all’anno 2015 e il preventivo economico 2017 (*budget* 2017) inerente la stima dei costi di funzionamento dell’Area energia;
- la comunicazione di AU del 15 marzo 2017 (prot. Autorità 9978 del 15 marzo 2017 (di seguito: comunicazione del 15 marzo 2017) con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all’anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l’Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da AU e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- l’articolo 18 del TIV prevede che il prezzo di cessione da AU agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto al medesimo AU per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’AU, un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la deliberazione 132/2012/R/com ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del SII con

riferimento ai dati relativi a tutti i punti di prelievo; successivamente, la deliberazione 628/2015/R/eel ha ampliato il contenuto informativo del RCU del SII, apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti, e uniformato il contenuto dei dati associati a ciascun punto di prelievo;

- l’Autorità ha affidato in avvalimento ad AU, ai sensi della facoltà prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: lo Sportello del Consumatore (rifondato dal 2013), il Monitoraggio Retail (dal 2011) e il Servizio di conciliazione (dal 2012).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 163/2016/R/eel fissa in 8.490.329 (ottomilioni quattrocentonovantamila e trecentoventinove) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l’anno 2015 e ha previsto che la differenza tra il suddetto corrispettivo definitivo e quello riconosciuto a titolo di acconto, pari a 9.341.000 (novemilionitrecentoquarantunomila) euro, sia destinata alla copertura dei costi di funzionamento 2016;
- la deliberazione 163/2016/R/eel, inoltre, quantifica in 8.789.000 (ottomilioni settecentottantanovemila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2016;
- con la sopra citata deliberazione l’Autorità ha disposto che la remunerazione ante imposte del patrimonio netto per l’anno 2015 di AU sia fissata pari al rendimento medio annuale dell’anno 2015 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali; tale maggiorazione è stata introdotta per tenere conto del fatto che tra il preconsuntivo e l’approvazione del bilancio possono sorgere ulteriori rischi e/o oneri in grado di rendere nullo o negativo il risultato d’esercizio, a partire dall’anno 2010;
- la media annuale, relativa all’anno 2016, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, è stata accertata pari a 1,49%;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all’anno 2016, trasmessi da AU con la comunicazione del 15 marzo 2017, evidenziano:
 - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 8.207.000 (ottomilioni e duecentosettemila) euro ovvero inferiori del 6,3% al consuntivo economico relativo al 2015; tale importo è al netto della remunerazione del capitale investito;
 - altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle altre attività (Sportello del consumatore, SII, servizio di conciliazione e monitoraggio mercato *retail*) complessivamente pari a 685.000 (seicentoottantacinquemila) euro;

- il patrimonio netto di AU alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2015, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento di AU per l'anno 2016, è risultato pari a 8.920.860 euro;
- l'Acquirente unico è interamente partecipato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE), subentrato al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- con la deliberazione 401/2017/R/eel, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2016, in modo da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- a partire da detto valore l'Autorità ha ritenuto altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- l'Assemblea degli azionisti dell'Acquirente unico, in data 21 aprile 2016, ha deliberato di destinare al GSE quale unico Azionista:
 - un dividendo ordinario per un importo di 186.763 euro, pari a circa il 95% dell'utile netto conseguito nel 2015;
 - un dividendo straordinario per un importo di 124.686 euro a valere sulle riserve distribuibili, pari all'importo corrispondente al totale della riserva straordinaria iscritta nel bilancio 2015;
- con la deliberazione 280/2017/R/eel l'Autorità ha determinato il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2017 pari a 8.569.000 (ottomilioni e cinquecentosessantanovemila) euro; tale importo non include la remunerazione del capitale investito netto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto legislativo 249/12 che ha istituito, tra l'altro, l'Ocsit, l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, prevede che le attività e le funzioni del nuovo organismo siano affidate ad AU; e che dette attività non afferiscono direttamente ai settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate ad AU dall'Autorità nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, ha reso più complessa l'introduzione di sistemi di separazione contabile, prerequisite necessario per l'avvio di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le attività propedeutiche all'adozione della disciplina contabile delle diverse attività di cui al precedente alinea sono in corso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di AU adottato a partire dall'anno 2010;
- quantificare, pertanto, il valore del corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad AU a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2016, tenendo conto degli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle altre attività;
- che, in coerenza con la determinazione adottata dall'Autorità per l'anno 2015, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di AU per l'anno 2016 sia tale da assicurare, una congrua remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto;
- che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione di cui al precedente punto sia fissato, in continuità metodologica, pari a 3,69%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2016, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che per determinare la remunerazione riconosciuta, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 401/2017/R/eel per il GSE, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2016 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2017 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2016 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno

DELIBERA

1. di quantificare in 7.863.293 (settemilioni ottocentosessantatremila e duecentonovantatre) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2016;
2. di prevedere che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento 2017 l'ammontare risultante dalla differenza tra:
 - a. il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2016, pari a 8.789.000

- (ottomilioni settecentottantanovemila) euro e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
- b. il corrispettivo fatturato nel corso del 2016 agli esercenti il servizio di maggior tutela, quale quota del prezzo di cessione dell'energia, pari a 7.938.000 (settemilioni e novecentotrentottomila) euro e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
 3. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni